



*Consiglio regionale della Calabria*

XI LEGISLATURA  
18<sup>a</sup> Seduta  
Mercoledì 19 maggio 2021

Deliberazione n. 127 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale - Disposizioni per la ripresa delle attività edilizie. Integrazione all'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 2010, n.21 (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale).

Presidente: Giovanni Arruzzolo  
Consigliere - Questore: Filippo Mancuso  
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 30

Consiglieri presenti 17, assenti 17

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati, separatamente, i tre articoli per come emendati, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 17, a favore 17 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Arruzzolo

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Mancuso

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

È conforme all'originale.  
Reggio Calabria, 24 maggio 2021

IL SEGRETARIO  
(Avv. Maria Stefania Lauria)



*Consiglio regionale della Calabria*

Allegato alla deliberazione  
n. 127 del 19 maggio 2021

XI LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

DISPOSIZIONI PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ EDILIZIE.

INTEGRAZIONE ALL'ARTICOLO 5 DELLA

LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2010, N. 21

(MISURE STRAORDINARIE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

FINALIZZATA AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ

DEL PATRIMONIO EDILIZIO RESIDENZIALE)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 19 maggio 2021.

Reggio Calabria, 24 maggio 2021

IL PRESIDENTE  
(Giovanni Arruzzolo)



## *Consiglio regionale della Calabria*

### RELAZIONE

La presente legge, al fine di fronteggiare la grave crisi economica che ha interessato il settore edilizio a causa della pandemia da Covid-19, si propone di incentivare gli interventi di demolizione e ricostruzione del patrimonio edilizio già esistente, riducendo, da un lato, il consumo di nuovo territorio ad alto valore agricolo e/o naturalistico, e privilegiando, dall'altro, il risanamento e il recupero di aree degradate, la sostituzione dei tessuti esistenti ovvero la loro riorganizzazione e riqualificazione per migliorarne la qualità e la sostenibilità ambientale.

Com'è noto, l'articolo 10 del decreto legge n. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni), convertito con legge n. 120/2020, ha modificato l'originaria definizione di ristrutturazione edilizia contenuta all'articolo 3, comma 1, lettera d), del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ricomprendendo come interventi di ristrutturazione edilizia anche gli interventi rivolti alla demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche e con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico.

Al riguardo, l'articolo 119 del d.l. n. 34 del 2020 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (c.d. decreto rilancio), ha introdotto, per le finalità sopra richiamate, una detrazione pari al 110% delle spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia.

Quindi, per effetto della nuova formulazione di ristrutturazione edilizia contenuta all'articolo 3, comma 1, lettera d) del testo unico, possono beneficiare della detrazione del 110%, nonché degli altri incentivi previsti dalle normative nazionali e regionali già vigenti (sismabonus, ecobonus, superbonus), non solo gli interventi straordinari di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 21/2010, ma anche quelli previsti dal successivo articolo 5, prima esclusi.

L'integrazione all'articolo 5 della legge regionale n. 21/2010 ha, pertanto, lo scopo esclusivo di adeguare la normativa regionale alle disposizioni statali intervenute per rilanciare la ripresa del settore edilizio in seguito alla grave crisi generata dalla pandemia da Covid-19, al fine di estendere le agevolazioni elencate anche agli interventi di demolizione e ricostruzione eseguite nel territorio regionale. Ciò comporterà la piena attuazione dei principi e delle azioni poste dalle leggi regionali 19/2002 (c.d. Legge urbanistica della Calabria) e della legge regionale n. 41/2011 (Norme per l'abitare sostenibile) in tema di rigenerazione urbana, intesa quale riduzione del consumo di suolo a favore della rigenerazione del patrimonio edilizio esistente incentivandone la razionalizzazione e promuovendo la riqualificazione di aree urbane degradate.



## Consiglio regionale della Calabria

Si evidenzia che gli interventi necessari per l'adeguamento alla normativa antisismica e sull'accessibilità, nonché per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico, costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi, nei casi e nei limiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del d.p.r. n.380/2001, al fine di scongiurare possibili contrasti interpretativi della norma, specificando che l'intervento di novellazione non solo non interferisce con la definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia, ma si limita ad operare un rinvio, comprensivo anche dell'osservanza delle disposizioni ivi previste in materia di tutela del paesaggio.

### RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

La presente legge non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale. Infatti, come già ampiamente argomentato nella relazione illustrativa, l'integrazione all'articolo 5 della legge regionale n. 21/2010 ha lo scopo esclusivo di adeguare la normativa regionale alle disposizioni statali intervenute per rilanciare la ripresa del settore edilizio in seguito alla grave crisi generata dalla pandemia da Covid-19, al fine di estendere le agevolazioni elencate anche agli interventi di demolizione e ricostruzione eseguite nel territorio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria  
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria  
art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tabella 1: Oneri finanziari

Articolo	Descrizione spese	Tipologia di spesa Corrente / Investimento	Carattere Temporale spesa Annuale / Pluriennale	Importo
Art. 1	Il presente articolo non produce oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00 €
Art. 2	Il presente articolo non produce oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00 €
Art. 3	Il presente articolo non produce oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00 €



## *Consiglio regionale della Calabria*

### Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non generano nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sul bilancio regionale. Pertanto, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione, attesa l'invarianza di spesa.

Tabella 2: Copertura finanziaria

Programma / capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

IL SEGRETARIO  
(Avv. Maria Stefania Lauria)



## *Consiglio regionale della Calabria*

### Art. 1

(Integrazione all'articolo 5 della l.r. 21/2010)

1. Dopo il comma 4-quater dell'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) è aggiunto il seguente: "4-quinquies. Gli interventi di cui al presente articolo, necessari per l'adeguamento alla normativa antisismica e sull'accessibilità, nonché per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico, costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi, nei casi e nei limiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del d.p.r. 380/2001."

### Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

### Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.